

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Partita IVA 00232380642

83040 Piazza Municipio, n. 1 – Tel. 0827/39013 – Fax 0827/39380

e-mail: conzacampania@libero.it

Area "Tecnica – Tecnico/Manutentiva – Attività Produttive – Servizi
Ambientali – Protezione Civile"

Prot.n. 5601

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

del Comune suddetto,
Visti gli atti d'Ufficio;

Vista ed esaminata l'istanza presentata dall'ing. Saverio Vitagliano, nato a Benevento il 19.07.1967, legale rappresentante della società *Ecoenergia S.r.l.*, con sede legale in Cervinara (AV) alla via Cardito, 5 con la quale chiede il rilascio del "certificato di destinazione urbanistica" ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per l'area sita in questo Comune alla contrada Vullo ed individuata catastalmente con le particelle n.ri **68 e 78** del foglio 27

certifica

- *che detta area, ai sensi della vigente variante al Piano Regolatore Generale approvata, ricade in zona omogenea E, che resta urbanisticamente disciplinata dall'art. 38 delle Norme di Attuazione allegata a detta variante, che recita:*

"Art. 38

ZONA AGRICOLA E: La carta dell'uso agricolo e delle attività culturali in atto individua il carattere prevalente delle colture.

Gli indici da applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione culturale all'atto della richiesta medesima.

Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiaria sarà così articolato:

- Aree boschive, pascolive e incolte – 0,003 mc/mq;
- Aree seminate ed a frutteto – 0,03 mc/mq;
- Aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva – 0,05 mc/mq.

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, i silos, i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche culturali e aziendali documentate nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni l'indice di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo è uguale a 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, non vanno superati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da



riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale.

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per i volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto alla data della ricezione della richiesta di concessione edilizia. Eventuali difformità dalla carta dell'uso agricolo allegata al P.R.G. non comportano necessità di varianti al piano regolatore ma devono risultare idonea certificazione rilasciata da uno esperto in agraria iscritto al relativo albo o collegio professionale e abilitato all'esercizio della professione.

L'installazione di serre nelle zone agricole è disciplinata dalle relative disposizioni di legge.

Ai sensi della legge 5 dicembre 1985 n. 730 gli imprenditori agricoli iscritti negli appositi albi per operatori agrituristici possono utilizzare i locali siti nell'abitazione, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso, per attività agrituristiche.”;

- che nell'eventuale recinzione o edificazione della particella 78 del fg. 27 occorre rispettare le norme di cui al Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. essendo la stessa posta a confine della strada comunale (ex vicinale) dei Castelnuovesi per Santandrea;

- che per detta area non è stata emessa ordinanza di sospensione di cui all'art. 30, settimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

- che detta area non ricade in quelle percorse dal fuoco, definite ai sensi dell'art.1bis del D.L. 332/1993, convertito nella Legge n. 428 del 29.10.1993 e Legge 21.11.2000, n. 353;

- che detta area non ricade nelle aree a rischio idrogeologico di cui al Piano/stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) di bacino regionale e interregionale del fiume Ofanto approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

- che detta area non risulta compresa tra i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) in attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE né tra le Zone di Protezione Speciale (ZPS), in attuazione della direttiva comunitaria 79/409/CEE;

- che detta area non è sottoposta a vincoli per la tutela di bellezze ambientali, paesaggistiche e monumentali, di cui al Decreto Legislativo 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") e ss.mm.ii.

Conza della Campania, li 30 AGO. 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Pasquale Bisecco)

